

Il Consiglio Comunale di Sardara con Deliberazione n. 29 del 22 luglio 2026, ha approvato l'ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

Con tale decisione il Comune di Sardara ha esteso anche alle proprie entrate la possibilità per i contribuenti di beneficiare della definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria, per i carichi presenti presso Agenzia Entrate Riscossione usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge, favorendo nel contempo il recupero delle entrate comunali e una gestione più efficiente della riscossione.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Esclusivamente online sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

CHI GESTISCE LA PROCEDURA

L'intera procedura è gestita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Comune di Sardara non riceve le domande di adesione e non procede all'istruttoria delle stesse.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili, a partire dal 15 ottobre 2026, i servizi telematici attraverso i quali ciascun contribuente potrà consultare i propri carichi definibili.

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possono aderire alla Definizione Agevolata i contribuenti che hanno debiti derivanti da carichi affidati dal Comune di Sardara all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi alle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sono inoltre ricompresi nella procedura anche i carichi già interessati da precedenti definizioni agevolate decadute per mancato o tardivo pagamento, nei casi previsti dalla legge.

QUALI SONO I BENEFICI

Con l'adesione alla Definizione Agevolata il contribuente:

sarà tenuto a versare esclusivamente:

- il capitale dovuto;
- le spese per eventuali procedure esecutive;
- le spese di notificazione.

non saranno invece dovuti:

- le sanzioni tributarie;
- gli interessi;
- gli interessi di mora;
- l'aggio spettante all'Agente della riscossione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contribuente potrà scegliere di effettuare il pagamento:

- in un'unica soluzione;
- oppure mediante rateizzazione, secondo il piano previsto dalla normativa vigente.